

**Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (BUR n. 65/2007)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N.
27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE
COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” (¹)**

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.

10) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 40/2007 (G.U. 1^a serie speciale n. 43/2007) con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'articolo 8, dell'articolo 22, dell'articolo 24, dell'articolo 29, dell'articolo 32 e dell'articolo 43, comma 1, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), della Costituzione; le disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal Governo lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, tutela dei beni culturali. Con sentenza n. 322/2008 (G.U. 1^a serie speciale n. 33/2008) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'articolo 8, dell'articolo 22, dell'articolo 24, dell'articolo 29, dell'articolo 32 e dell'articolo 43, comma 1, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici ("tutela della concorrenza") e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati ("ordinamento civile"). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e inammissibili le questioni relative alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.